

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, ARMELLIN, BERTOLI, BORRA, BORRI, CAFARELLI, CAROLI, CIAFFI, SILVIA COSTA, DEGENNARO, FARAGUTI, FORTUNATO, GELPI, GOTTARDO, GRIPPO, ANGELO LA RUSSA, LUCCHESI, MAIRA, NUCCI MAURO, PERANI, ROJCH, SILVESTRI, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, ZARRO, ZOPPI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione dei programmi per elaboratore

Presentata il 25 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già elaborata nella X legislatura, trae origine dall'esigenza di tutelare con strumenti adeguati i programmi di elaboratore, cioè i prodotti *software* dell'industria informatica, uno dei settori economici più dinamici e meno compresi nel panorama industriale di oggi. Non sarà inutile ricordare, a questo proposito, che l'Italia occupa il quarto posto in Europa nel settore dei servizi d'informatica — di cui la produzione del *software* è una delle aree-tipo con più pronunciato incremento —, e che è di vitale importanza per l'economia nazionale non perdere le posizioni conquistate in questo settore.

Le disposizioni proposte mirano precipuamente a proteggere gli interessi di coloro che redigono i programmi, o ne organizzano la produzione, contro chi li utilizza, riproduce e commercializza illegalmente. Con queste norme, però, si vogliono anche tutelare gli interessi di quanti, sempre più numerosi — grazie allo sviluppo vertiginoso dell'informatica in ogni settore della vita sociale —, si avvicinano a questi nuovi prodotti, nella veste di « consumatori ».

Nell'attuale stato di carenza di leggi che caratterizza il nostro Paese, riguardo al settore dell'informatica e della telematica, si rende particolarmente urgente un chiarimento legislativo che assicuri un

adeguato sviluppo all'industria del *software* ed eviti il pericolo del consolidarsi di situazioni di mercato incontrollate che danneggerebbero non solo i produttori di questi particolari « beni » — la cui crescita è ormai indispensabile in una società tecnologicamente avanzata — ma gli stessi utilizzatori, tra cui — come è noto — un posto di rilievo occupa la nostra pubblica amministrazione.

D'altra parte, le soluzioni offerte dalla tecnica per proteggere fisicamente i supporti magnetici dei programmi elettronici si sono rivelate finora inadeguate, oltre che costose: infatti, i vari sistemi di bloccaggio e di scritturazione crittografica dei programmi sono stati sempre aggirati da falsari o plagiati in modo ogni giorno più agguerrito. Si è consolidato, perciò, il timore che, in mancanza di un'adeguata protezione, anche giuridica, le aziende e le industrie interessate alla produzione dei programmi elettronici possano essere disincentivate a investire tempo e denaro.

È risultato parimenti inefficace il tentativo che i giuristi hanno compiuto, negli ultimi vent'anni, d'interpretare estensivamente le norme vigenti, alla ricerca d'un sistema di tutela per il *software* che, in mancanza d'un chiaro e specifico dettato legislativo, fosse comunque adeguato alle esigenze del settore. Le soluzioni proposte dai giuristi hanno spaziato dall'inquadramento delle misure protettive dei programmi elettronici nell'ambito dei principi generali del diritto (responsabilità civile e penale; concorrenza sleale tra imprenditori; segreto industriale e commerciale; tutela contrattuale) ove ne ricorressero i presupposti, alla classificazione del *software* nella categoria dei cosiddetti « beni immateriali » e all'applicazione ad esso della relativa tutela (diritto dei brevetti; diritto d'autore). Con riferimento a quest'ultimo sviluppo dottrinale, bisogna riconoscere, in verità, che il dibattito si è radicalizzato, fissandosi sterilmente sulla contrapposizione tra questi due sistemi di tutela: *cosicché di sovente è accaduto che le molte sfaccettature del problema (legate alla varietà dei tipi di software presenti sul mercato) e la inevitabile graduatoria e*

sfumatura delle posizioni sono state appiattite tra le tesi fondamentali di coloro che parteggiano per la protezione brevettuale e le ragioni di coloro che, al contrario, pendono per il diritto d'autore.

La quantità di problemi irrisolti — generata dall'applicazione *tout court*, ovvero per via analogica, della normativa sui brevetti o, al contrario, della disciplina sul diritto d'autore — e la sterilità di certe posizioni rigidamente contrapposte hanno fatto del resto affacciare in dottrina l'idea d'introdurre un regime legislativo specifico di protezione di *software*. Su questa ipotesi ha lavorato a lungo anche l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, che nel 1978 ha pubblicato un testo molto interessante, intitolato « Disposizioni-tipo sulla protezione del *software* », e lo ha proposto all'attenzione degli Stati membri, tra cui l'Italia. Si noti, però, che a tutt'oggi solo la Bulgaria si è adeguata alle raccomandazioni sopra citate, mentre, fino alle recenti posizioni maturate in sede legislativa (di cui si dirà in seguito), sono continuate le discussioni negli altri Stati e all'interno di alcuni comitati tecnici costituiti presso la stessa OMPI e le associazioni internazionali di settore.

L'incertezza della dottrina ha avuto un determinante riflesso anche nelle aule dei nostri tribunali, per cui si registrano decisioni giurisprudenziali tra loro pericolosamente discordanti.

In tutte queste pronunce, i giudici oscillano tra accoglimento e rigetto della tesi dell'applicabilità al *software* delle norme sul diritto d'autore, indulgendo in alternativa ad una interpretazione estensiva, ma per certi versi aberrante, dell'articolo 12 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1979, n. 338, in materia di invenzioni brevettabili.

La stessa situazione di disorientamento giurisprudenziale si registrava in altri Paesi, prima dei recenti interventi chiarificatori da parte dei rispettivi legislatori, i quali hanno concordato — con

alcune inevitabili sfumature — di dare al *software* uno statuto giuridico non dissimile da quello delle altre opere dell'ingegno protette dalle leggi nazionali sul diritto d'autore e dalle relative convenzioni internazionali. Pur ancorando la tutela del *software* ad un unico sistema di norme (quello del *copyright*), i legislatori dei Paesi che sono intervenuti in materia (Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Germania Federale, Francia, Australia e altri) molto opportunamente hanno voluto articolare il loro intervento: innanzi tutto, in modo più o meno marcato, hanno disegnato un sistema normativo specifico per tale prodotto all'interno del diritto d'autore, che attenua le distanze tra questo sistema di tutela e quello brevettuale; in secondo luogo, più o meno esplicitamente, non hanno escluso la possibilità che si ricorresse ad altre norme dell'ordinamento per completare la tutela del *software* (si pensi alle norme sulla concorrenza sleale, sui segreti industriali o alle stesse norme su brevetti, invocabili ove ne ricorrano i presupposti).

È senz'altro utile, a questo punto, ricordare (e basterà limitarsi all'esperienza dei paesi tecnologicamente avanzati) che in tale materia sono intervenuti successivamente il legislatore degli Stati Uniti, seguito a breve distanza di tempo da quelli dell'Australia, del Giappone, della Germania federale, della Francia e della Gran Bretagna (USA: *Software Copyright Act* 1980; *Semi-Conductor Chip Act*, promulgato nel novembre 1984 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1985; Australia: *Copyright Amendment Act* 1984; Giappone: *Copyright (Computer software) Amendment Act*, promulgato il 14 giugno 1985 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1986; Germania Federale: *Gesetz zur Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts — Vom 24 Juni 1985*, promulgato il 24 giugno 1985 entrato in vigore il 1° luglio 1985; Francia: *Loi no. 85660 du 3 juillet 1985*, che modifica la legge n. 57-298 dell'11 marzo 1957 sul diritto d'autore, promulgata il 3 luglio 1985 ed entrata in

vigore il 1° gennaio 1986; Gran Bretagna: *Copyright (Computer software) Amendment Act* 1985, promulgato il 16 luglio 1985 ed entrato in vigore il 16 settembre dello stesso anno).

Non desti meraviglia questo succedersi serrato di interventi legislativi, in materia di tutela del *software*, quasi contemporaneo in molte nazioni tra loro geograficamente e culturalmente lontane. Il mercato di questo nuovo prodotto, infatti, è un mercato essenzialmente senza frontiere e s'impone, per ovvi motivi, che la protezione di esso sia assicurata in maniera omogenea in tutte le nazioni in cui il prodotto è destinato a circolare.

Per queste ragioni, anche in Italia, se non si vuole rischiare l'isolamento del nostro Paese nel contesto internazionale e l'arresto di questo settore in così rapida crescita e di grande portata per l'economia nazionale, è necessario introdurre una specifica normativa per la protezione dei prodotti *software* che sia compatibile con le proposte legislative degli altri Paesi ed adeguata a tutelare gli interessi sia dei produttori che dei consumatori di questi nuovi « beni ».

Ciò premesso, non è da condividere — a nostro avviso — la posizione eclettica che emergeva nella proposta di legge italiana d'iniziativa dei senatori Fabbri, Malagodi, Carli ed altri, presentata alla Presidenza il 25 marzo 1986 con la volontà dichiarata di superare gli « steccati » tra i fautori del diritto dei brevetti e quelli del diritto d'autore.

La presente proposta di legge nasce, invece, con l'espreso intento di non discostarsi dalle scelte legislative degli altri Stati, e in particolare dagli ordinamenti emersi in seno alla Comunità economica europea.

A questo proposito si fa esplicito riferimento alla direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratori, che questa proposta di legge intende attuare e, in particolare, alle considerazioni contenute nella sua parte introduttiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399 ».

ART. 2.

1. Dopo il numero 7) del primo comma dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi. La protezione accordata dalla presente legge si applica all'espressione in qualsiasi forma dei programmi per elaboratore, mentre restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Il programma per elaboratore è protetto ai sensi della presente legge qualora esso sia originale, cioè il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla protezione non devono essere presi in considerazione altri criteri ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. 1. Salvo patto contrario, qualora un programma per elaboratore sia creato dal lavoratore dipendente nella

esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, questi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma creato ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 27-bis. 1. La durata dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore prevista dalle disposizioni della presente sezione si computa, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma ».

ART. 5.

1. Dopo la sezione V del capo IV del Titolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente:

« SEZIONE V-bis. — *Programmi per elaboratore* ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 64 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 64-bis. 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della CEE, ad eccezione della facoltà di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso ».

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 64-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 64-*ter*. 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-*bis*, comma 1, lettere a) e b), allorché tali attività siano necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione del presente comma sono nulli ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 64-quater. 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma per elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, comma 1, lettere a) e b), siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano state rese disponibili, precedentemente e prontamente, ai soggetti indicati alla lettera a);

c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, eccetto quando ciò sia necessario per l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore.

3. Gli accordi contrattuali conclusi in violazione della deroga contenuta nel presente articolo sono nulli.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi irragionevole pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma ».

ART. 9.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. »;

b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici ».

ART. 10.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Per i programmi per elaboratore il deposito è facoltativo ed è effettuato a titolo oneroso ».

ART. 11.

1. All'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni della presente sezione si applicano anche a chi mette in circolazione, in qualunque modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore ».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nell'alinea sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 171-*bis*, ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 171-*bis*. 1. Chiunque abusivamente duplica, a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione copie abusivamente duplicate di programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire 500.000 a lire 6.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a lire 1.000.000 se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribu-

zione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in una o più periodici specializzati ».

ART. 14.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della data della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

ART. 15.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Società italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del registro di cui all'articolo 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché le modalità del deposito di cui all'articolo 105, terzo comma, della medesima legge n. 633 del 1941, con l'indicazione delle relative tariffe.

